ITER LEGISLATIVO ORDINARIO

Come nasce una legge ordinaria in Italia?

Il procedimento attraverso il quale viene elaborata, approvata e resa obbligatoria una legge prende il nome di iter legislativo.

L'articolo 70 della Costituzione stabilisce:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

Questo significa che, nel procedimento legislativo ordinario, una legge deve essere approvata nello stesso identico testo sia dalla Camera sia dal Senato.

La Costituzione disciplina la formazione delle leggi principalmente negli articoli 70-74.

Le sei fasi del procedimento legislativo

SCHEMA GENERALE

1 - INIZIATIVA LEGISLATIVA - Presentazione del progetto di legge

Art. 71 Cost.

2 - ESAME IN COMMISSIONE - Studio, discussione e possibili modifiche

Art. 72 Cost.

3 - APPROVAZIONE DELLE CAMERE - Camera e Senato approvano lo stesso testo

Artt. 70 e 72 Cost.

4 - PROMULGAZIONE - Il Presidente della Repubblica promulga la legge

Artt. 73 e 74 Cost.

5 - PUBBLICAZIONE - La legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Art. 73 Cost.

6 - ENTRATA IN VIGORE - Di regola, dopo 15 giorni dalla pubblicazione

Art. 73 Cost.

PRIMA FASE: L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

Articolo 71 della Costituzione

La prima fase consiste nella presentazione di un progetto di legge a una delle due Camere.

Non tutti i cittadini possono presentare individualmente progetti di legge al Parlamento. La Costituzione stabilisce quali soggetti possiedono il potere di iniziativa legislativa.

Soggetto	Come esercita l'iniziativa
Governo	Presenta un disegno di legge
Parlamentari	Ogni deputato o senatore può presentare un progetto
Popolo	Almeno 50.000 elettori presentano una proposta articolata
Consigli regionali	Presentano proposte di legge al Parlamento
CNEL	Presenta progetti nelle materie di competenza

L'articolo 71 ammette inoltre gli altri organi ed enti ai quali tale potere sia attribuito da una legge costituzionale.

Esempio pratico: il Governo vuole introdurre nuove norme per contrastare il bullismo nelle scuole. Prepara un disegno di legge e lo presenta alla Camera dei deputati.

La presentazione, tuttavia, non significa che la proposta diventerà automaticamente una legge: dovrà essere esaminata e votata.

SECONDA E TERZA FASE: LA DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE

Diritto ed Educazione civica – Testo semplificato per studenti di 16 anni

1. Come viene discussa una proposta di legge?

Quando viene presentata una proposta di legge al Parlamento, questa deve essere esaminata, discussa e approvata.

Il procedimento è disciplinato dall'articolo 72 della Costituzione italiana.

Di norma, la proposta viene inizialmente affidata a una Commissione parlamentare, cioè un gruppo di deputati o senatori che si occupa di una determinata materia, come la scuola, la sanità, il lavoro o la giustizia.

Il suo compito è studiare il progetto di legge e valutare se sia necessario modificarlo.

La Commissione può lavorare in tre modalità principali:

1. **Sede referente: la Commissione studia il progetto e lo presenta all'Assemblea.**
2. **Sede redigente: la Commissione prepara il testo degli articoli della legge.**
3. **Sede deliberante (o legislativa): la Commissione può approvare direttamente la legge.**

La differenza principale riguarda chi ha il potere di approvare il testo: la Commissione oppure l'intera Assemblea parlamentare.

2. La Commissione in sede referente

Procedimento ordinario

La sede referente è la procedura ordinaria di esame delle proposte di legge.

La Commissione ha il compito di studiare il progetto, discuterne il contenuto e proporre eventuali modifiche.

Una volta terminato il lavoro, prepara una relazione e presenta il progetto all'Assemblea, cioè all'insieme dei deputati o dei senatori.

L'Assemblea procede quindi alla discussione, alla votazione dei singoli articoli e alla votazione finale dell'intera proposta.

La Commissione prepara il lavoro, ma l'approvazione spetta all'Assemblea.

SCHEMA – SEDE REFERENTE

La Commissione esamina il progetto

La Commissione propone modifiche e prepara una relazione

L'Assemblea discute e vota i singoli articoli

L'Assemblea vota l'intera proposta

Esempio: viene presentata una proposta di legge contro il bullismo scolastico. La Commissione Istruzione la studia e suggerisce alcune modifiche. Successivamente, l'Assemblea discute e vota la proposta.

3. La Commissione in sede redigente

Procedimento speciale

La parola redigente deriva dal verbo redigere, che significa scrivere o preparare un testo.

In questa procedura, la Commissione svolge un ruolo più importante rispetto alla sede referente.

Infatti, non si limita a esaminare la proposta, ma prepara e definisce il testo degli articoli.

L'Assemblea conserva il potere di approvare la legge, ma il suo intervento è più limitato.

Alla Camera, l'Assemblea vota gli articoli predisposti dalla Commissione, senza modificarli, e procede alla votazione finale. Al Senato la disciplina regolamentare prevede anch'essa la votazione degli articoli e quella finale da parte dell'Assemblea.

La Commissione definisce il testo; l'Assemblea lo vota.

SCHEMA – SEDE REDIGENTE

La Commissione esamina la proposta

La Commissione prepara il testo degli articoli

L'Assemblea vota gli articoli

L'Assemblea approva o respinge l'intera proposta

Esempio: una Commissione elabora una proposta per migliorare i servizi di trasporto pubblico e definisce il testo degli articoli. L'Assemblea procede alle votazioni previste per approvare o respingere il progetto.

4. La Commissione in sede deliberante (o legislativa)

Procedimento speciale

La sede deliberante è una procedura nella quale la Commissione ha il potere di esaminare e approvare direttamente un progetto di legge, senza che sia necessario il voto dell'intera Assemblea.

La Commissione quindi svolge sia il lavoro di discussione sia quello di approvazione.

Questo procedimento può rendere più rapido il lavoro parlamentare, perché non è necessario portare la proposta al voto dell'Assemblea.

La Commissione discute e approva il progetto di legge.

Alla Camera questa modalità è chiamata sede legislativa, mentre al Senato viene chiamata sede deliberante.

SCHEMA – SEDE DELIBERANTE

La proposta viene assegnata alla Commissione

La Commissione discute il progetto

La Commissione vota gli articoli

La Commissione approva definitivamente il progetto per quella Camera

Esempio: una proposta di legge su una materia specifica viene assegnata a una Commissione in sede deliberante. La Commissione esamina il testo e lo approva senza richiedere la votazione dell'intera Assemblea.

Attenzione: anche in questo caso è sempre necessaria l'approvazione dello stesso testo da parte di entrambe le Camere. La Commissione sostituisce l'Assemblea della propria Camera, non l'intero Parlamento.

5. Le differenze tra le tre procedure

Questa è la tabella più importante da ricordare.

Procedura	Compito della Commissione	Compito dell'Assemblea
Referente	Studia la proposta e riferisce	Discute, modifica e approva
Redigente	Prepara il testo degli articoli	Vota gli articoli e approva
Deliberante	Discute e approva direttamente	Normalmente non interviene

Un metodo semplice per memorizzarle

Referente = riferisce all'Assemblea

Redigente = redige il testo degli articoli

Deliberante = delibera, cioè approva

Quando è obbligatoria la procedura ordinaria?

La Costituzione non permette di usare liberamente tutte le procedure per qualsiasi legge.

L'articolo 72 stabilisce che la procedura ordinaria, con discussione e approvazione dell'Assemblea, è obbligatoria per alcune materie particolarmente importanti.

Tra queste troviamo:

- **Leggi in materia costituzionale.**
- **Leggi elettorali.**
- **Leggi di delegazione legislativa.**
- **Leggi che autorizzano la ratifica dei trattati internazionali.**
- **Leggi di approvazione dei bilanci e dei rendiconti dello Stato.**

Per queste leggi non si può affidare l'approvazione definitiva alla sola Commissione.

Inoltre, nei casi previsti dall'articolo 72, il Governo, un decimo dei componenti della Camera interessata oppure un quinto dei membri della Commissione possono chiedere che il progetto torni all'esame dell'Assemblea.

1. **Che cosa sono le commissioni parlamentari?**
2. **Spiega che cosa succede quando una Commissione lavora in sede referente.**
3. **Qual è la differenza tra sede redigente e sede deliberante?**
4. **Perché alcune leggi devono essere obbligatoriamente approvate con il procedimento ordinario?**
5. **Una legge approvata da una Commissione del Senato è già una legge dello Stato? Spiega perché.**

Fonte principale: Articolo 72 della Costituzione italiana. Per le differenze tra le procedure: Senato della Repubblica – Procedimento legislativo e Camera dei deputati – Come vengono esaminate le leggi.

Il punto da ricordare è semplice: nella sede referente la Commissione riferisce, nella redigente prepara il testo e nella deliberante lo approva.

Che cos'è la navetta parlamentare?

La navetta parlamentare è il passaggio di un progetto di legge dalla Camera al Senato e viceversa, quando una delle due Camere modifica il testo approvato dall'altra.

Schema della navetta parlamentare

La Camera approva il progetto

Il Senato esamina il progetto

Il Senato approva lo stesso testo?

SÌ

Approvazione definitiva

Il testo passa al Presidente della Repubblica per la promulgazione

NO

Ritorno alla Camera

La Camera riesamina le modifiche; il percorso continua fino a un testo identico

Esempio: la Camera approva un progetto di legge composto da dieci articoli. Il Senato modifica l'articolo 5. Il testo deve tornare alla Camera, perché le due assemblee non hanno ancora approvato una formulazione identica.

La navetta termina soltanto quando entrambe le Camere approvano lo stesso testo.

QUARTA FASE: LA PROMULGAZIONE

Articoli 73 e 74 della Costituzione

Dopo l'approvazione definitiva del Parlamento, la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica, che provvede alla promulgazione.

La promulgazione è l'atto con cui il Presidente della Repubblica attesta formalmente l'approvazione della legge e ne dispone la pubblicazione e l'osservanza.

Secondo l'articolo 73, le leggi sono normalmente promulgate entro un mese dall'approvazione.

Il Presidente della Repubblica può rifiutare di promulgare una legge?

Il Presidente della Repubblica può rinviare una legge alle Camere, prima della promulgazione, attraverso un messaggio motivato nel quale chiede una nuova deliberazione.

Questo potere prende il nome di rinvio presidenziale.

L'articolo 74 stabilisce che, se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Il Presidente della Repubblica, quindi, non dispone di un potere di veto definitivo sulle leggi ordinarie.

QUINTA FASE: LA PUBBLICAZIONE

Articolo 73 della Costituzione

Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione permette ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni di conoscere le nuove disposizioni normative.

Una legge, infatti, deve essere resa pubblica affinché tutti possano conoscerne il contenuto.

SESTA FASE: L'ENTRATA IN VIGORE

Articolo 73 della Costituzione

Una legge non diventa necessariamente obbligatoria nello stesso giorno in cui viene pubblicata.

L'articolo 73 prevede che le leggi entrino in vigore, di regola, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

Il periodo che intercorre tra la pubblicazione e l'entrata in vigore si chiama vacatio legis.

Esempio ipotetico: la legge non prevede una data diversa e si applica il termine ordinario di 15 giorni.

Dal momento dell'entrata in vigore, la legge diventa obbligatoria per i suoi destinatari.

Schema riassuntivo da studiare

Fase	Chi interviene?	Cosa succede?
1. Iniziativa	Soggetti legittimati	Presentano un progetto di legge
2. Esame	Commissione parlamentare	Analizza e può modificare il testo
3. Approvazione	Camera e Senato	Votano lo stesso testo
4. Promulgazione	Presidente della Repubblica	Promulga o chiede una nuova deliberazione
5. Pubblicazione	Autorità competenti	La legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale
6. Entrata in vigore	—	La legge diventa obbligatoria

9. Articoli della Costituzione da ricordare

Art. 70 Funzione legislativa

È esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71 Iniziativa legislativa

Stabilisce chi può presentare un progetto di legge.

Art. 72 Esame e approvazione

Disciplina l'esame in Commissione e l'approvazione parlamentare.

Art. 73 Promulgazione e pubblicazione

Disciplina i termini per promulgare la legge e la sua entrata in vigore.

Art. 74 Rinvio presidenziale

Consente al Presidente della Repubblica di chiedere una nuova deliberazione.

Fonti: Costituzione italiana, articoli 70-74 – Presidenza del Consiglio dei Ministri; Senato della Repubblica – Procedimento legislativo.